

COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Proroga della sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti.

La Legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 ha prorogato i termini di sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti, già disposta dall'Art. 48, comma 1, lettera g) del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, (convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229) e precisata dall'art. 14 comma 6 del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19), aggiungendo un'ulteriore previsione a favore delle popolazioni localizzate in una c.d. "zona rossa".

In particolare:

- è prorogata – dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 – la sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi genere limitatamente alle attività economiche e produttive.
- è previsto che, con riguardo alle attività economiche localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore del D.L. n. 148/2017 (6 dicembre 2017), il termine di sospensione di cui sopra si protrae fino al 31 dicembre 2020.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 22 del D.L. n. 148/2017, nei casi previsti di cui sopra, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 148/2017, le Banche e gli Intermediari Finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Salvo diversa indicazione da parte del debitore, la sospensione dei pagamenti eventualmente in essere fino al 31 dicembre 2017 prosegue alle stesse condizioni già comunicate, salva per i beneficiari la facoltà di rinunciare all'ulteriore sospensione se lo ritenessero più conveniente o utile ai propri fini.

Con riferimento alle attività economiche, le rate sospese dovranno essere rimborsate successivamente al termine del periodo di sospensione, durante il quale non sono previsti addebiti. Alla ripresa dell'ammortamento saranno addebitate con le periodicità previste dal piano originario sia le rate previste dal piano originario, che le rate (ovvero le relative quote capitali) oggetto di sospensione, quest'ultime maggiorate degli interessi di sospensione calcolati al tasso contrattuale sulla sola quota capitale delle stesse.

Le scadenze di pagamento delle rate non sospese restano ferme e confermate alle date già vigenti in base agli accordi contrattuali.

La proroga comporta quindi l'allungamento del piano di ammortamento del finanziamento, la cui scadenza viene posticipata di un periodo pari alla periodicità complessiva delle rate prorogate.

La sospensione dei pagamenti di cui sopra non comporta l'addebito di commissioni a carico dei soggetti interessati.

Per espressa previsione del D.L. 189/2016, essendo gli eventi sismici considerati causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 c.c., il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori e non segnalato nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e in sistemi di Informazioni creditizie privati.

Il termine entro il quale i Clienti possono esercitare la facoltà di sospensione scade il 15 febbraio 2018.

Inoltre, per i soggetti che non avessero beneficiato della sospensione fino al 31 dicembre 2017, ricordiamo che l'art. 48, comma 1, lett. g), prevede – per i Comuni individuati negli allegati 1 e 2 della Legge di conversione 15 dicembre 2016 n. 229 – la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario), comprensivi dei relativi interessi; la sospensione in parola si applica pertanto, per espressa previsione, anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto (i) edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici (ii) beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

La clientela è invitata a rivolgersi ad UBI Leasing per richiedere una copia del nuovo piano di ammortamento del finanziamento in oggetto una volta perfezionato l'intervento di sospensione sopra descritto.